

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
Provincia di Catania

Ordinanza n° 48
del 27 MAG. 2019

IL DIRIGENTE LA P.M.

Visto il Rapporto n. 48/2016 del 16/8/2016, elevato da personale di questo Comando P.M. a carico della Sig.ra _____ C.F. _____, nata a _____ e residente a _____ in _____

s.n.c., nella sua qualità di obbligato in solido, nonché di titolare della ditta "Teatro De Angelis Family" con sede legale presso il luogo di residenza, per la violazione di cui all'art. 47 del Regolamento Comunale sulla pubblicità approvato con delibera n° 40 del 18/11/2015, in quanto affiggeva o faceva affiggere in diverse vie cittadine n° 20 manifesti di vario formato, riportante il testo "Pinocchio", in mancanza di autorizzazione e fuori dagli appositi spazi regolamentati;

L'infrazione è stata accertata nelle date 10 e 12/6/2016

Constatata la regolarità della notifica avvenuta in data 31/10/2016;

Ritenuto che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento;

Vista la Legge 24/11/81, n° 689;

ORDINA

Alla suddetta di pagare, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma di € 206,58 più € 19,45 (totali) per spese postali di notifica, per un Tot. di € **226,03**;

INGIUNGE

Alla stessa di versare la somma predetta al Comune di San Giovanni la Punta entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica della presente, sotto pena degli atti esecutivi.

Dell'avvenuto pagamento, dovrà esibirsi copia della quietanza a questo Comando P.M. onde evitare i successivi adempimenti.

San Giovanni La Punta, li 27 MAG. 2019 .-


Il Pers. Serv. Ann. Trib. Inform.



L.P.



Il Dirigente P.M.



MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento su c/c postale n° 15900954 intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta.

In caso di mancato versamento della somma entro i termini stabiliti, si ricorrerà alla esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 della legge 24/11/1981 n° 689.

Gli interessati possono proporre opposizione avanti al Giudice di Pace competente, del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, entro il termine assegnato per il pagamento (art. 22 legge 24/11/81 n°689).

L'opposizione non è sospensiva del provvedimento di esecuzione forzata.